

COMUNE DI GERRE DE' CAPRIOLI
Provincia di Cremona

ORIGINALE

| | |
|--------------------|----------------------------|
| DELIBERA N. | 7 |
| Adunanza del | 04.03.2019 |
| Cod. Ente: | 10751 2 Gerre de' Caprioli |

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ORDINARIA di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **19.30** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | Presenti/Assenti |
|--------------------------------|---|
| MARCHI Michel | P |
| GREGORI Roberto | P |
| CAVAGLIERI Vittorio Pasqualino | P |
| BONALI Daniele | P |
| ZANACCHI Samuele Antonio | P |
| ZANACCHI Marco | A |
| BARBOTTA Kendra | P |
| ZANGRANDI Roberto | P |
| GUERESCHI Silvio | A |
| SGARZI Sergio | P |
| FEROLDI Moreno | P |
| TOTALI | N° Presenti: 9 N° Assenti: 2 |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Malvassori Fabio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Marchi Michel nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO conto della seguente suddivisione per "servizi" dei commi dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- ✓ commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- ✓ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- ✓ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- ✓ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013 (Legge stabilità 2014):

- ✓ **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (per le categorie A1, A8 e A9) come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ✓ **670.** Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- ✓ **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- ✓ **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- ✓ **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.gvo 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- ✓ **677.** Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- ✓ **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (0,1 per mille).
- ✓ **682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.L.gvo 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.
- ✓ **688.** A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
- ✓ **703.** L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO, altresì l'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

- il comma 10 che abroga l'applicazione della TASI alle abitazioni principali escluse le categorie catastali A1, A8 ed A9;
- il comma 14 lett. C) agevolazioni immobili "merce";
- commi dal 21 al 24 relativi alla disciplina tariffaria degli "imbullonati";

TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L.gvo 15.12.1997 n. 446, provvedono a: *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gvo 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2016 le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre (comma 14 lett. e) art. 1 L.208/2015)

DATO atto che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali (tranne che per le categorie catastali A1, A8 ed A9);

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati, tra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiorazioni, detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali e per i SPL, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.L.gs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo;

PRESO ATTO che: con Decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 dicembre 2018 al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 12 dell'11.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, in cui si propone la conferma per il 2019 delle aliquote TASI applicate nell'anno 2018 ed approvate con delibera CC n. 2 del 26.02.2018;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 678, L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

| Servizi indivisibili | Costi |
|---|--------------|
| Illuminazione pubblica | € 9.000,00 |
| Cura del verde pubblico | € 11.000,00 |
| Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) | € 4.000,00 |
| Sgombero neve | € 10.000,00 |
| Servizio anagrafe e stato civile | € 26.312,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| <u>TOTALE costi servizi indivisibili 2019</u> | <u>€ 60.312,00</u> |
| Totale previsione entrate TASI anno 2019 | <u>€ 3.802,00</u> |

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, di:

- poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
- stabilire di azzerare l'aliquota TASI per le restanti tipologie di immobili, che già sono sottoposte all'imposizione IMU;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi;

VISTO il Regolamento IUC;

Su proposta dell'Ufficio tributi;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI favorevoli n. 9 contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse che qui si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DETERMINARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote della TASI:

| | |
|---|-----------------------|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze SOLO per le categorie A/1 – A/8 – A/9 | 1,99 per mille |
| Aliquota per beni merce delle imprese costruttrici (esenti IMU) | 2,20 per mille |
| Aliquota per i fabbricati rurali strumentali (esenti IMU) | 1,00 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili | 0,00 per mille |

3. DI NON INTRODURRE per l'anno 2019 alcuna detrazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
4. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

| Servizi indivisibili | <i>Costi</i> |
|---|---------------------------|
| Illuminazione pubblica | € 9.000,00 |
| Cura del verde pubblico | € 11.000,00 |
| Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) | € 4.000,00 |
| Sgombero neve | € 10.000,00 |
| Servizio anagrafe e stato civile | € 26.312,00 |
| <u>TOTALE costi servizi indivisibili 2018</u> | <u>€ 60.312,00</u> |
| Totale previsione entrate TASI anno 2018 | <u>€ 3.802,00</u> |

5. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 6,30%;
6. DI DARE ATTO che l'Ufficio Tributi del Comune si renda disponibile ad affiancare il contribuente nel calcolo o stampa del mod. F24 su richiesta degli stessi;
7. DI DARE ATTO che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
8. DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inserita tra gli allegati al bilancio di previsione 2019;
9. DI INVIARE la presente per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre (comma 14 lett. e) art. 1 L.208/2015) se non diversamente previsto da disposizioni legislative successive;
10. DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
11. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare dei dati sotto riportati e relativi al presente atto, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico":

| | |
|--|---|
| Oggetto | APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019 |
| Atto | C.C. n. 7 del 04.03.2019 |
| Contenuto sintetico | TASI - aliquote anno 2019 |
| Eventuale spesa presunta | € 0,00 |
| Estremi principali documenti del fascicolo | DGC n. 12 del 11.02.2019 DCC n. 7 del 26.02.2018 |

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta del Presidente di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Con separata votazione e maggioranza dei voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DICHIARA

1. Il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto deliberazione: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 D. Lgs. 267/2000

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.:

- Favorevole
- Sfavorevole: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MIDANI Patrizia

2) Parere in ordine alla regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.:

- Favorevole
- Sfavorevole: _____

Il Responsabile Servizio Finanziario
MIDANI Patrizia

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Marchi Michel

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Malvassori Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Viene pubblicata all'albo pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 05.03.2019 al 20.03.2019 ai sensi dell'art.124, comma 1° del T.U. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li 05.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Malvassori Fabio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134 D.Lgs. 267/2000:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.03.2019) - art.134, c. 3° del D.Lgs. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Malvassori Fabio
